

STUDIO LEGALE
ANGIOLINI & ASSOCIATI
20122 MILANO – Via Chiossetto, 14
Tel.+390276317842 – Fax+3902796409

All'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma

Rg 4809/2018 Sez. III bis

QUARTO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

Per

1. Baldassarre Luca, nato a San Pietro Vernotico (Br) il 14.11.1989, residente a San Donaci (Br) in via Milazzo n. 14, c.f. BLDLCU89S14I119E

2. Berra Alessia, nata a Gallarate (Va) il 12.11.1978, residente a Carnago (Va) in via C. Battisti n. 32, c.f. BRRLSS78S52D869G

3. Bertuccio Francesco, nato a Vibo Valentia (VV) il 05.01.1986, ivi residente in via Salvo D'Aquisto n. 32, c.f. BRTFNC86A05F537F

4. Bonanno Simona, nata a Catania il 03.05.1994, ivi residente in via Vittorio Emanuele n. 302, c.f. BNNSMN94E43C351L

5. Chissotti Stella, nata a Cattolica (Rn) il 05.05.1993, residente a Tavullia (PU) in via Friuli n. 10, c.f. CHSSLL93E45C357I

6. Cima Giuseppe, nato a Messina il 28.01.1991, residente a Giardini Naxos (Me) in via Chianchitta n. 264, c.f. CMIGPP91A28F158D

7. Famularo Giuseppe, nato a Mistretta (Me) il 05.09.1991, residente a Santo Stefano di Camastra (Me) in contrada Felicita, c.f. FMLGPP91P05F251C

8. Gariboldi Valeria, nata a Monza il 14.06.1983, residente ad Arcore (MB) in via Montello n. 21, c.f. GRBVLR83H54F704C

9.Guerriero Noemi, nata a Oristano (Or) il 08.12.1993, residente a Terralba (Or) in via S. Satta n. 55, c.f. GRRNMO93T48G113E

10.La Vecchia Laura, nata a Torino il 22.08.1994, ivi residente in via U. Foscolo n. 4, c.f. LVCLRA94M62L219L

11.Mannino Roberto, nato a Catania il 27.04.1991, residente a Belpasso (Ct) in via Terza Traversa n. 2, c.f. MNNRRT91D27C351B

12.Notaro Marina, nata a Sant' Agata di Militello (Ct) il 01.07.1986, residente a Milano in via Val di Fiemme n. 32, c.f. NTRMRN86L41I199V

13.Paini Lorenzo, nato a Milano il 26.06.1994, ivi residente in via B. Gozzoli n. 160, c.f. PNALNZ94H26F205Z

14.Perini Angela, nata a Codogno (Lo) il 04.07.1994, residente a Piacenza in via Forlì n. 19, c.f. PRNNGI94L44C816C

15.Pianegonda Angelica, nata a Thiene (Vi) il 12.06.1991, residente a Fara Vicentino in via Rialto n. 23, c.f. PNGNLC91H52L157C

16.Re Giovanni Rocco, nato a Mistretta (Me) il 28.11.1990, residente a Santo Stefano di Camastra (Me) in via Libertà n. 7, c.f. REXGNN90S28F251P

17.Rigamonti Mariella, nata a Erba (Co) il 13.04.1994, residente a Merone (Co) in via Giovanni XXIII n. 19, c.f. RGMMLL94D53D416B

18.Rizzuti Mattia, nato a Savona il 12.05.1995, residente a Varazze (Sv) in via Piave n. 42, c.f. RZZMTT95E12I480M

19.Santacolomba Davide, nato a Palermo il 11.11.1987, ivi residente in v.le Regione Siciliana n. 1325, c.f. SNTDVD87S11G273P

20.Zanghì Daniele Luca, nato a Catania il 07.04.1995, residente a Motta Sant'Anastasia (Ct) in via Verdi n. 60, c.f. ZNGDLL95D07C351D

rappresentati e difesi, come da procure depositate in atti, dal Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c.f. NGL VTR 55C26 L833G, fax 02/796409, P.E.C. vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it) e dagli Avv.ti Luca Formilan (C.F. FRM LCU 67E23 L157B, fax 02/796409, P.E.C. luca.formilan@milano.pecavvocati.it), Chiara Angiolini (C.F. NGL CRS 89P53 F205U, fax 02/796409, P.E.C. chiarasilviaarmida.angiolini@milano.pecavvocati.it), Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A, fax 06/3217598 P.E.C. sergiovacirca@ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195; i suddetti avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni via fax al numero 02/796409 o all'indirizzo P.E.C. vittorio.angiolini@cert.ordineavvocatimilano.it;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca MIUR (c.f. 80185250588), in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Lombardia (C.F. 97254200153), in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia – Direzione generale (C.F. 93030290873), in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte (C.F. 97613140017) in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto (C.F. 80015150271) in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Liguria (C.F. 80152500106) in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

Ufficio Scolastico regionale (USR) per la Campania (C.F. 80039860632), in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

Ufficio Scolastico regionale (USR) per l'Emilia-Romagna (C.F. 80062970373), in persona del rappresentante legale *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

e nei confronti di

Terranova Alessio nato il 24/12/1975 a Milano, ivi residente in via Moltrasio n. 10, c.f. TRRLSS75T24F205U (Classe di concorso AC56 – Lombardia)

Polliotto Enea nato il 28/6/1989 ad Albenga (Sv), residente a Boissano (Sv) in via Capae n. 34, c.f. PLLNEE89H28A145X (Classe di concorso AK56 – Lombardia)

Formentin Andrea nato il 6/9/1978 a Castelfranco Veneto (Tv), ivi residente in viale delle Querce n. 42 s.D, c.f. FRMNDR78P06C111B (Classe di concorso AC56 – Veneto)

Brusciano Alessia nata il 14/9/1994 a Borgosesia, residente a La Spezia in via Sant'Andrea n. 44/A, c.f. BRSLSS94P54B041O (classe di concorso AC56 – Liguria)

Fazio Adriano nato a Termini Imerese (Pa) il 20/5/1989, ivi residente in via Falcone e Borsellino n. 94, c.f. FZADRN89E20L112Q (Classe di concorso AN56 – Campania)

Gandolfo Anna nata a Calatafimi Segesta (Tp) il 7/11/1966, ivi residente in via Galliano n. 15, c.f. GNDNNA66S47B385V (Classe di concorso AL56 – Campania)

Navone Daniele nato a Torino il 7/10/1983, residente ad Albenga (Sv) in via Papa Giovanni XXIII n. 158 int. 5, c.f. NVNDNL83R07L219Y (Classe di concorso AD56 – Campania)

Savoia Lidia nata a Milano il 13/1/1969, residente a Rozzano (Mi) in via Cavallotti n. 28, c.f. SVALDI69A53A552Q (classe di concorso AG56 – Lombardia)

Alasia Cristiano nato a Savigliano il 22/2/1969, residente ad Alba (Cn) in via Bubbio T n. 29, c.f. LSACST69B22B111Ln (classe di concorso AB56 – Lombardia)

Cattaneo Stella Chiara nata a Milano il 25/5/1982, ivi residente in via Giovanni Cagliero n. 9, c.f. CTTSL82E65F205N (classe di concorso AM56 – Lombardia)

per l'annullamento, previa cautela, con il ricorso introduttivo

- del decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui limita la partecipazione al concorso ai possessori di titolo abilitante all'insegnamento conseguita alla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2017 (31 maggio 2017), anziché al termine di presentazione delle istanze di partecipazione, ovvero alla data del 30 giugno 2018 come previsto per gli aspiranti ai posti di sostegno;
- del decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui (art. 4, co. 3) consente la partecipazione al concorso solo a mezzo di istanza POLIS, pena la non presa in considerazione della stessa;
- del provvedimento, non ancora conosciuto, con il quale l'USR, in applicazione dell'art. 4, co. 3 del decreto 1 febbraio 2018, non ammette i ricorrenti alla procedura concorsuale e/o rifiuta la presa in considerazione delle istanze cartacee o altrimenti inoltrate;
- del decreto del del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15.12.2017, n. 995, pubblicato in G.U.R.I. il 9 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. b), 3, 4, 5 e 6, d.lgs. 59/2017 di attuazione della delega contenuta all'art. 1, co. 180-181, l. 107/2015;

Nonché per l'annullamento, previa cautela, con il primo atto di motivi aggiunti

delle seguenti convocazioni alle prove orali emanati dai competenti USR, sulla base delle aggregazioni territoriali stabilite dall'avviso relativo alle aggregazioni territoriali in GURI 13/4/2018

- USR – Lombardia

classe di concorso AB56 del 19/4/2018

classe di concorso AC56 del 19/4/2018 come modificato 20/4/2018

classe di concorso AB55 del 20/4/2018 come modificato 11/5/2018

classe di concorso AL56 del 23/4/2018

classe di concorso AJ55 del 24/4/2018 e del 16/5/2018

classe di concorso AM56 del 24/4/2018 come modificato 23/5/201

classe di concorso AJ56 del 26/4/2018, come modificato 27/4/2018

classe di concorso AL55 del 2/5/2018

classe di concorso AJ55 del 16/5/2018

classe di concorso AW55 del 23/5/2018 (fino a lettera D), come integrata in data 24/5/2018 e 8/6/2018 (da lettera D a lettera P)

classe di concorso AK55 del 25/5/2018 e precisazioni 11/6/2018

classe di concorso AG56 del 1/6/2018 come modificato 6/6/2018

- USR - Emilia Romagna

classe di concorso AK56 del 8/6/2018

- USR – Campania

Classe di concorso AD56 del 22/5/2018

nella parte in cui non contemplano, tra i convocati, i ricorrenti, ovvero dei provvedimenti impliciti di non ammissione/esclusione dal concorso in relazione alle classi di cui a dette convocazioni si riferiscono;

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e conseguente condanna all'adempimento

ad oggi serbato dal Ministero sulle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento presentate dai ricorrenti tutti (ad eccezione di Guerriero, Mannino e Rigamonti il cui titolo è già stato riconosciuto)

oltre risarcimento del danno da ritardo per tutte le posizioni, comprese quelle dei ricorrenti che già hanno ottenuto (in ritardo) il riconoscimento del proprio titolo qualificante.

Nonché per l'annullamento, previa cautela, con il secondo atto di motivi aggiunti

delle seguenti convocazioni alle prove orali emanati dai competenti USR, sulla base delle aggregazioni territoriali stabilite dall'avviso relativo alle aggregazioni territoriali in GURI 13/4/2018

USR –Sicilia:

classe di concorso AJ55 del 3 luglio 2018, sostituito in data 11 luglio 2018

classe di concorso AJ56 del 9 luglio 2018

USR - Campania:

classe di concorso AD55 del 19 giugno 2018

classe di concorso AN56 del 26 giugno 2018

classe di concorso AL55 del 20 giugno 2018

classe di concorso AL56 del 28 giugno 2018

nella parte in cui non contemplano, tra i convocati, i ricorrenti, ovvero dei provvedimenti impliciti di non ammissione/esclusione dal concorso in relazione alle classi di cui a dette convocazioni si riferiscono;

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e conseguente condanna all'adempimento

ad oggi serbato dal Ministero sulle istanze di riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento presentate dai ricorrenti tutti (ad eccezione di Guerriero, Mannino, Rigamonti e Gariboldi il cui titolo è già stato riconosciuto)

oltre risarcimento del danno da ritardo

per tutte le posizioni, comprese quelle dei ricorrenti che già hanno ottenuto (in ritardo) il riconoscimento del proprio titolo qualificante.

Nonché per l'annullamento, previa cautela, con il terzo atto di motivi aggiunti

delle seguenti convocazioni alle prove orali o del provvedimento implicito di esclusione dalle stesse

USR Sicilia

classe di concorso AJ56, convocazione alle prove orali del 24 agosto 2018

USR Veneto

Classe di concorso AN55, convocazione alle prove orali del 19 ottobre 2016

Nonché delle seguenti graduatorie pubblicate dalle competenti USR, sulla base delle aggregazioni territoriali stabilite dall'avviso relativo alle aggregazioni territoriali in GURI 13/4/2018

USR – Lombardia

Classe di concorso AC56, N. di Protocollo MIUR AOO DRLO R.D. 3002 del 30-07-2018, del 30-07-2018 per la Regione Liguria

Classe di concorso AC56, m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0003085,.2 agosto 2018 per la Regione Lombardia

USR-Emilia Romagna

Classe di concorso AK56, Registro Decreti.R.0000927, 20 agosto 2018

USR – Veneto

Classe di concorso AC56, Registro Decreti.U.0003005, 30 luglio 2018

USR – Campania

Classe di concorso AN56, REGISTRO UFFICIALE, U.0019585, 29 agosto 2018

Classe di concorso AL56, REGISTRO UFFICIALE.U.0019681, 30 agosto 2018

Classe di concorso AD56, REGISTRO UFFICIALE.U.0019663, 30 agosto 2018

Nonché dei seguenti provvedimenti relativi al reclutamento per l'a.a. 2018/2019, con cui si dispone l'utilizzo delle graduatorie formatesi nel concorso 2018 per la copertura dei posti vacanti

USR Lombardia

Classe di concorso AC56, REGISTRO UFFICIALE.U.0017928, 7 agosto 2018

Classe di concorso AD56, REGISTRO UFFICIALE. U.0020151, 31 agosto 2018

oltre risarcimento del danno

Nonché per l'annullamento, previa cautela, con il quarto atto di motivi

aggiunti

delle seguenti graduatorie pubblicate dalle competenti USR, sulla base delle aggregazioni territoriali stabilite dall'avviso relativo alle aggregazioni territoriali in GURI 13/4/2018

USR Lombardia

Classe di concorso AG56, Registro Decreti.U.0003472, del 9 agosto rettificata in data 28 agosto 2018

Classe di concorso AB56, Registro Decreti.U.0003069, del 31 luglio 2018

Classe di concorso AM56, Registro Decreti 3071, del 31 luglio 2018

oltre risarcimento del danno

FATTO

Con ricorso r.g. 4809/2018, la cui **camera di consiglio cautelare, già fissata per il prossimo 12 settembre 2018, è stata rinviata al 6 novembre 2018**, i ricorrenti hanno chiesto a questo III.mo tribunale di annullare, previa cautela, tutti gli atti relativi al cd. concorso per insegnanti 2018 e in particolare:

- il decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui limita la partecipazione al concorso ai possessori di titolo abilitante all'insegnamento conseguita alla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2017 (31 maggio 2017), anziché al termine di presentazione delle istanze di partecipazione, ovvero alla data del 30 giugno 2018 come previsto per gli aspiranti ai posti di sostegno
- il decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui (art. 4, co. 3) consente la partecipazione al concorso solo a mezzo di istanza POLIS, pena la non presa in considerazione della stessa;
- il provvedimento, non ancora conosciuto, con il quale l'USR, in applicazione dell'art. 4, co. 3 del decreto 1 febbraio 2018, non ammette i ricorrenti alla procedura concorsuale e/o rifiuta la presa in considerazione delle istanze

cartacee o altrimenti inoltrate;

- il decreto del del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15.12.2017, n. 995, pubblicato in G.U.R.I. il 9 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. b), 3, 4, 5 e 6, d.lgs. 59/2017 di attuazione della delega contenuta all'art. 1, co. 180-181, l. 107/2015;
- nonché di ogni altro atto antecedente o presupposto, attuativo, esecutivo, consequenziale o comunque connesso.

Successivamente alla presentazione del ricorso, per motivi aggiunti (notificati rispettivamente in data 9/4/2018 e in data 31/7/2018), venivano impugnati i provvedimenti impliciti di esclusione dei ricorrenti dalle prove orali e il silenzio mantenuto dal Ministero sulle domande di riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale ottenuti dai ricorrenti all'estero.

Con il presente ricorso per motivi aggiunti s'impugnano i provvedimenti di approvazione delle graduatorie sin qui pubblicati, in quanto illegittimi, in via autonoma e derivata, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Sull'illegittimità delle convocazioni nella parte in cui non includono anche i ricorrenti (o dei provvedimenti impliciti di non ammissione con riserva al concorso), violazione dell'art. 3, co. 7, del bando – in alternativa, illegittimità derivata della non ammissione per illegittimità del d.m. 995/2017 – e sua mancata disapplicazione – nonché del bando (d.m. 1° febbraio 2018) nella parte in cui precludono la presentazione di istanza di partecipazione in forme diverse da istanza POLIS a pena di non presa in considerazione delle stese - violazione dell'art. 1, l. 241/1990, violazione dell'art. 65 CAD, violazione mediata dell'art. 3, 51, 97 Cost. e del principio di massima partecipazione alle procedure concorsuali (motivo sub E, ricorso introduttivo) – In subordine, se motivo diverso dalla supposta mancanza di titolo di abilitazione posseduto entro il 31 maggio 2017 o dalla presentazione della domanda in forma cartacea, illegittimità per

difetto di motivazione - Illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti sub lettere A-B-C-D-F del ricorso introduttivo.

Nessuno dei ricorrenti è stato convocato per le prove orali: i loro nominativi non sono infatti inclusi in alcuno dei provvedimenti di convocazione ad oggi pubblicati e qui impugnati. La mancata convocazione equivale, dunque, a un implicito provvedimento di non ammissione al concorso, in violazione dell'art. 3, co. 7, del bando.

L'art. 3, co. 7, del bando prevede, tuttavia, l'ammissione di tutti i candidati, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti: *"I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte degli Uffici scolastici regionali. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale"*.

Ora, se tutti i candidati devono – o avrebbero dovuto – essere ammessi con riserva si giunge a un bivio: o la mancata convocazione è illegittima appunto per violazione dell'art. 3, co. 7, del bando appena richiamato; oppure, esiste un altro motivo per la non ammissione, necessariamente diverso dal non possesso dei requisiti di ammissione.

Tale motivo non può che essere l'aver presentato domanda in forma cartacea, anziché a mezzo di istanza POLIS.

Come si è avuto modo di rilevare a mezzo del ricorso introduttivo, però, la non ammissione fondata su questo motivo, al pari delle norme del bando che tale preclusione introducono, è radicalmente illegittima per violazione dell'art. 1 e 3 della l. 241/1990, per violazione dell'art. 65 del CAD, per violazione dei principi in materia di concorsi pubblici e, in particolare, di parità di trattamento e non discriminazione, di *favor participationis*. L'illegittimità della norma consente la sua disapplicazione e la conseguente possibilità, per il giudice amministrativo, di accertare l'illegittimità degli atti amministrativi che ne facciano applicazione: *in primis*, il bando; a seguire, come avviene a mezzo di questi motivi aggiunti, i provvedimenti di non presa in considerazione delle istanze cartacee dei ricorrenti.

L'illegittimità delle esclusioni basate appunto, non su elementi sostanziali, ma

sul mero utilizzo di strumenti e modalità di trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando è stata più volte affermata dal giudice amministrativo: *“E’ iniqua ed illegittima un’ esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l’oggettiva tardività della domanda, l’uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l’incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell’istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l’azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica”* (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, 18/02/2011, n. 1546).

Al di là dei profili sostanziali riguardanti i requisiti di ammissione fatti valere con la domanda introduttiva, si ribadisce la necessità che nella predisposizione dei format di domanda di partecipazione a mezzo informatico, l’amministrazione debba sempre *“assicurare dei ‘campi’ di scrittura entro i quali inserire all’Amministrazione circostanze particolari riguardanti i singoli casi”* come è per la situazione dei ricorrenti. (Tar Toscana, sez. I, sentenza 5 giugno 2017, n. 758). In tale violazione è però incorsa la pubblica amministrazione in relazione al concorso per il quale è causa, come dimostra la non ammissione dei ricorrenti che proprio su tale unico motivo si regge.

Ogni altro motivo di esclusione sarebbe del pari illegittimo, ma in quanto non esplicitato, né adeguatamente motivato. La non necessità di uno specifico obbligo di motivazione si ha infatti solo in quanto i motivi di esclusione siano facilmente evincibili dall’escluso, tanto più se il provvedimento è di natura implicita e coincide con la formale non convocazione del candidato. Insomma, se il motivo di esclusione è diverso, avrebbe dovuto essere motivato. Così, ragionando a contrario, questo tribunale: T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15/01/2018, n. 497: *“I provvedimento di esclusione da un concorso per difetto di un requisito di ammissione ha natura di atto vincolato sia nell’an che nel quid*

e non richiede, quindi, una particolare motivazione se non l'indicazione del requisito mancante, che nel caso di specie dal complessivo tenore del provvedimento impugnato (valutato in relazione all'atto presupposto, rappresentato dal bando di indizione del corso) era chiaramente conoscibile dal ricorrente".

La non ammissione è in ogni caso illegittima in via derivata per illegittimità degli atti presupposti sotto i profili di cui alle lettere da A a D e F del ricorso introduttivo, al quale, per sinteticità si rinvia.

2) Illegittimità dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie in quanto in esse non figurano, nemmeno con riserva, i ricorrenti: illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti (in particolare: del d.m. 995/2017 – e sua mancata disapplicazione; del bando; dei provvedimenti di esclusione o non ammissione con riserva) rispetto a tutti i motivi di ricorso di cui al ricorso introduttivo e ai successivi atti per motivi aggiunti – violazione dell'art. 3, co. 7 del bando, violazione dell'art. 1, l. 241/1990, violazione dell'art. 65 CAD, violazione mediata dell'art. 3, 51, 97 Cost. e del principio di massima partecipazione alle procedure concorsuali– illegittimità per difetto di motivazione e di istruttoria – illegittimità derivata dei provvedimenti di reclutamento.

I provvedimenti di approvazione delle graduatorie sono illegittimi in quanto in essi non rientrano, nemmeno con riserva, i ricorrenti interessati per la specifica classe di concorso cui si riferiscono. E' tuttavia evidente che i ricorrenti avrebbero dovuto essere ammessi, almeno con riserva; quindi, avrebbero dovuto sostenere le prove orali, almeno con riserva; infine, avrebbero dovuto essere inseriti nelle graduatorie finali, almeno con riserva. Ne deriva l'illegittimità dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie in questa sede impugnati.

La non ammissione è in ogni caso illegittima in via derivata per illegittimità degli atti presupposti sotto i profili di cui alle lettere da A a D e F del ricorso introduttivo, al quale, per sinteticità si rinvia.

3) Sulla domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 30 c.p.a.

Ferme le domande di risarcimento già introdotte in giudizio, viene qui in rilievo il danno prodotto dal mancato inserimento dei ricorrenti nella graduatoria finale: tale danno è innanzitutto un danno da perdita di chance, in quanto, il fatto solo di non comparire in graduatoria priva i ricorrenti, in radice, della chance di entrare al terzo anno dei percorsi FIT. A ben vedere, però, la esclusione dal concorso e dalle prove orali ha altresì impedito ai ricorrenti di dimostrare il loro grado di idoneità e di collocarsi nelle posizioni della graduatoria senz'altro utili all'ingresso al terzo anno dei FIT. L'utile collocazione in graduatoria dà infatti diritto all'ingresso in tali percorsi e a percepire i vantaggi che da tale ingresso dipendono, non ultima la chance di ottenere un posto di lavoro a tempo indeterminato nel comparto scuola.

Sia la chance sia il diritto ad entrare nel percorso FIT sono però stati negati ai ricorrenti, con un conseguente grave danno economico e morale. Vale la pena sottolineare che il percorso di reclutamento dei docenti inseriti nelle graduatorie è già iniziato, come testimoniano i due provvedimenti del 7 e 31 agosto ivi impugnati.

Sulla quantificazione i ricorrenti si riservano di ulteriormente produrre in corso di causa.

Sulla istanza cautelare

In via cautelare si chiede la sospensione dei provvedimenti impugnati, o altra idonea misura cautelare, affinché i ricorrenti possano essere utilmente inseriti in graduatoria e possano avere accesso al percorso di reclutamento per l'a.a. 2018/2019 già avviato (USR Lombardia, Provvedimento relativo al reclutamento per la classe di concorso AC56, REGISTRO UFFICIALE.U.0017928, 7 agosto 2018; Classe di concorso AD56, REGISTRO UFFICIALE. U.0020151, del 31

agosto 2018 – doc.). A tal fine si ribadisce l'urgenza che in via cautelare sia disposta l'ammissione dei ricorrenti con riserva e, sempre con riserva, l'espletamento delle prove orali, così salvaguardando la loro *chance* di entrare al terzo anno del percorso FIT e, in ragione del posizionamento in graduatoria, il diritto a entrare in tale percorso.

Come affermato dal giudice amministrativo, infatti, *"L'ammissione con riserva ad un pubblico concorso di un candidato che ne abbia impugnato l'esclusione mira a produrre il solo effetto d'impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali; gli altri effetti conseguono al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, la sola idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l'atto d'esclusione e, dunque a porre l'obbligo alla p.a. di provvedere ad attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che le derivano dal superamento del concorso, rese inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione"* (Cons. Stato, sez. III, 22/12/2014, n. 6310).

Per quanto qui non esplicitato si rinvia al ricorso introduttivo e ai successivi atti per motivi aggiunti.

P.Q.M.

I ricorrenti chiedono che questo ill.mo tribunale voglia, previa idonea misura cautelare:

- 1) annullare i provvedimenti impugnati;
 - 2) condannare il Ministero al risarcimento del danno
- In via istruttoria si producono i documenti come da indice separato.

I sottoscritti difensori chiedono di essere sentiti in camera di consiglio.

Ai sensi del DPR 115-2002 si dichiara che il presente ricorso, di valore indeterminabile, rientra negli «altri casi non previsti dalle lettere precedenti» di cui all'art. 13 e pertanto il contributo dovuto è pari a euro 325,00.

Milano-Roma, 30 ottobre 2018

Prof. Avv. Vittorio Angiolini

Avv. Chiara Angiolini

Avv. Sergio Vacirca

Firmato digitalmente da: Vittorio Angiolini
Data: 30/10/2018 13:06:43

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE
COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE
DA CUI È STATA ESTRATTA

Vittorio Ang.

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Avv. Vittorio Angiolini, autorizzato ai sensi della legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 20 febbraio 2006, ho notificato per conto **Baldassarre Luca e altri** il sopra esteso atto a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12-00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78768636006-1, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2729 del mio registro cronologico.

Vittorio Angiolini



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12-00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78768636007-2, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2730 del mio registro cronologico.

Vittorio Angiolini



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sicilia - Direzione generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12-00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78768636008-3, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2731 del mio registro cronologico.

Vittorio Angiolini



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78768636009-5, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2732 del mio registro cronologico.

Vittorio Afi



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Veneto, in persona del legale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78768636010-7 spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2733 del mio registro cronologico.

Vittorio Afi



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78768636011-8, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2734 del mio registro cronologico.

Vittorio Afi



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per l'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78768636012-9, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2735 del mio registro cronologico.

Vittorio Aflì



Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Via del Portoghesi n. 12- 00186 Roma, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78768636013-0, spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2736 del mio registro cronologico

Vittorio Aflì



Alessio Terranova residente in Via Moltrasio n. 10 - 20152 Milano, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78768636014-1 spedita dall'ufficio postale Milano 2 - L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.


Tale notifica è iscritta al n. 2737 del mio registro cronologico

Vittorio Aflì



Enea Polliotto residente in Via Capae n. 34 – 17054 Boissano (Sv), a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78768636015-2 spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2738 del mio registro cronologico

Vittorio Aflì



Andrea Formentin residente in Viale delle Querce n. 42 S. D – 31033 Castelfranco Veneto (Tv), a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78768636016-3 spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2739 del mio registro cronologico

Vittorio Aflì



Alessia Brusciano residente in Via Sant'Andrea n. 44/A – 19123 La Spezia, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78768636017-4 spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2740 del mio registro cronologico

Vittorio Aflì



Adriano Fazio residente in Via Falcone e Borsellino n. 94 – 90018 Termini Imerese (Pa), a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78768636018-6 spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2741 del mio registro cronologico

Vittorio Gfi



Anna Gandolfo residente in Via Galliano n. 15 – 91013 Calatafimi Segesta (Tp), a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78768636019-7 spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2742 del mio registro cronologico

Vittorio Gfi



Davide Navone residente in Via Papa Giovanni XXIII n. 158 Int. 5 – 17031 Albenga (Sv), a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78768636020-9 spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2743 del mio registro cronologico

Vittorio Gfi



Lidia Savoia residente in Via Cavallotti n. 28 – 20089 Rozzano (Mi), a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78768636021-0 spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2744 del mio registro cronologico

Vittorio gli



Cristiano Alasia residente in Via Bubbio T n. 29 – 12051 Alba (Cn), a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78768636022-1 spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2745 del mio registro cronologico

Vittorio gli



Stella Chiara Cattaneo residente in Via Giovanni Cagliero n. 9 – 20125 Milano, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 78768636023-2 spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2746 del mio registro cronologico

Vittorio gli



Si dichiara che la presente copia è conforme all'originale da cui è stata estratta